

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3321

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati SOBRERO e VAGHI

*Presentata il 13 dicembre 1974*

Modifiche all'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, concernenti l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema che sottoponiamo alla vostra attenzione, riguarda una qualificata categoria di ufficiali ai quali l'amministrazione, ritenendosi vincolata da una discutibile decisione giurisdizionale, intende negare taluni benefici di carriera in evidente contrasto con la legge.

Si tratta, perciò, di ribadire in questa sede, l'esatta interpretazione di una norma relativa alla concessione dei vantaggi di carriera previsti per gli ufficiali dell'esercito.

Come noto, l'avanzamento è regolato dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni. Si tratta di una legge interforze che, adottando un sistema di avanzamento misto (ad anzianità ed a scelta) si propone le seguenti finalità:

a) garantire eque possibilità di conseguire un obiettivo medio di carriera per la massa degli ufficiali (grado di tenente colonnello);

b) eliminare nei limiti del possibile ingorghi di carriera ed oscillazioni nel ritmo delle promozioni nel tempo;

c) consentire l'accesso agli alti gradi ad una minoranza eletta per qualità di carattere, intelligenza, cultura, esperienza e capacità professionali.

Queste in stretta sintesi le finalità perseguite dal legislatore, quali si desumono dalla relazione che illustrava il disegno di legge governativo presentato a suo tempo.

Particolare significato assume, perciò, l'istituto dei « vantaggi di carriera » previsti per gli ufficiali dell'esercito in possesso di determinati titoli. Tale istituto, disciplinato nel particolare dall'articolo 69 e dall'annessa tabella 4, che consiste in uno spostamento nel ruolo di anzianità di un numero di posti tale da determinare una più celere progressione di carriera rispetto ai pari grado non in possesso di eguale titolo, ha lo scopo di selezionare un nucleo qualificato di ufficiali, di età più giovane della media, da cui trarre gli elementi da avviare ai vertici della gerarchia e costituisce un incitamento per gli ufficiali che vogliono migliorare le prospettive di carriera ed approfondire con studi severi la loro preparazione professionale.

In pratica, esso opera in modo che il conseguimento dei titoli elencati nella tabella 4, porti l'ufficiale a valutazione per l'avanzamento prima del turno normalmente previsto. In altri termini, l'istituto consente di superare con certezza l'obiettivo medio di carriera ed offre buone possibilità di pervenire ai gradi superiori agli aventi diritto.

La concessione dei vantaggi di carriera risponde a tre requisiti essenziali, che costituiscono ad un tempo condizione e finalità dell'istituto esaminato:

1) limitazione del numero degli ufficiali da avvantaggiare, assicurata prevedendo nella tabella 4 un definito numero di ufficiali ammessi a conseguire i vantaggi;

2) continuità della concessione, assicurata prevedendo che i vantaggi siano concessi in base ai risultati di corsi che si svolgono tutti gli anni, non modificando improvvisamente, come è avvenuto, il criterio di interpretazione della norma;

3) certezza della concessione del beneficio, assicurata prevedendo anche l'ipotesi che l'ufficiale si trovi in turno normale di valutazione per l'avanzamento al momento in cui acquisisce il titolo e disciplinandola in modo che egli riceva il vantaggio dopo la promozione.

Appare pertanto ovvia la considerazione che, nell'intenzione del legislatore, l'istituto dei vantaggi è indissolubilmente connesso al possesso del titolo e questo a sua volta assume concreto significato solo in virtù dei vantaggi che ne derivano.

In pratica, un titolo che non dia luogo a vantaggi non ha giustificazioni. In tal senso si è anche pronunciato il Consiglio di Stato con decreto 12 maggio 1973, n. 500.

Fra i titoli elencati nella citata tabella 4, particolare rilevanza, per ovvi motivi, assumono quelli connessi con il superamento del corso di stato maggiore e del corso superiore di stato maggiore.

Detti corsi, per la durata complessiva di anni 3, si svolgono presso la scuola di guerra dell'esercito.

Ad essa possono accedere attualmente, mediante concorso per titoli ed esami, gli ufficiali in servizio permanente effettivo col grado di capitano fino al limite massimo di 36 anni. Dopo la frequenza del corso di stato maggiore (primi due anni) l'ufficiale idoneo è ammesso al corso superiore di stato maggiore (terzo anno) e beneficia dei vantaggi di carriera nella misura di  $\frac{1}{9}$  o  $\frac{2}{9}$  dell'organico,

a seconda che il grado rivestito sia quello di capitano o di maggiore. Il superamento del corso superiore di stato maggiore costituisce un ulteriore titolo e dà diritto ad ulteriori vantaggi, pari rispettivamente a  $\frac{2}{9}$ ,  $\frac{2}{5}$ ,  $\frac{1}{4}$  dell'organico, a seconda che l'ufficiale rivesta

il grado di capitano, maggiore o tenente colonnello.

La determinazione dell'entità numerica dei vantaggi da attribuire, è stata attentamente dosata e proporzionata ai diversi gradi e ai diversi volumi organici proprio al fine di assicurare la scrupolosa attuazione non solo del principio di uguaglianza, ma anche di quello della certezza.

Tale assunto risulta evidente dall'esame delle possibili situazioni, previste dall'articolo 69, in cui si possono trovare gli aventi diritto. Esempi:

1) l'ufficiale, ad esempio di fanteria, che acquisisce entrambi i titoli nel grado di capitano, avanza nel ruolo di 420 posti sui 1.265 dell'organico. Il che in pratica si traduce in un anticipo della promozione di circa 4 anni (media annuale delle promozioni da capitano a maggiore uguale a 100);

2) il capitano che, alla data di acquisizione del primo titolo si trovi già compreso nell'aliquota di valutazione al grado di maggiore, usufruirà dei vantaggi previsti nel nuovo grado, ma in misura ridotta della metà e cioè 70 posti. Inoltre, con un secondo titolo acquisirà altri 180 posti per un totale di 250 posti nel grado di maggiore corrispondenti ad un anticipo di promozione al grado di tenente colonnello di circa 2 anni;

3) un caso intermedio è quello dell'ufficiale che, all'atto dell'acquisizione del titolo (ad esempio il 1°), non sia compreso nell'aliquota di avanzamento e disti dall'ultimo di detta aliquota di un numero di posti inferiore ai vantaggi che gli competono. La norma prevede che i vantaggi gli vengono attribuiti:

da capitano, fino a risalire la parte di ruolo esclusa dall'aliquota;

da maggiore, la rimanenza ridotta della metà.

Ovviamente i vantaggi connessi col secondo titolo gli verranno attribuiti come previsto nel nuovo grado. Da un semplice calcolo si può ricavare che l'entità complessiva dei vantaggi, fra i due gradi, varia da un minimo di 250 ad un massimo di 320 posti. È interessante osservare che alla fine gli ufficiali che si trovano nelle condizioni limite indicate si troveranno distanziati nel grado superiore esattamente della metà dei posti che li separano nel grado inferiore.

Unica limitazione al godimento integrale del beneficio è quella indicata dall'ultimo comma dell'articolo 69 che recita:

«L'ufficiale non può, comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, oltrepassare

altro ufficiale della propria arma o servizio, già di lui più anziano, che abbia conseguito uguale titolo ».

È sul contenuto di tale comma, onorevoli colleghi, che intendiamo richiamare la vostra attenzione, perché si tratta di definire, in questa sede, in modo inequivocabile, quale significato si debba attribuire alla espressione « già di lui più anziano » riportata nel citato comma. Non par dubbio che l'unica interpretazione possibile, che rispetti la logica e la giustizia, debba essere quella che riferisce l'anzianità alle posizioni comparative di partenza degli ufficiali, e cioè, all'anzianità posseduta prima dell'acquisizione del titolo. La limitazione in questione costituisce unicamente la necessaria garanzia rivolta a prevenire ingiustificati scavalcamenti tra ufficiali parimenti titolati per effetto di variazioni contingenti dei ruoli dovuti a cause diverse dal merito dei singoli (decessi, perdite di grado, dimissioni, passaggi ad altri ruoli, ecc.).

Appare evidente, pertanto, che l'unica interpretazione, aderente alla volontà del legislatore ed al principio di eguaglianza, debba essere quella indicata all'inizio del nostro discorso. E tale interpretazione è stata adottata dall'amministrazione militare nei confronti degli ufficiali titolati dal dopoguerra ad oggi, che pertanto si sono potuti scavalcare reciprocamente nei ruoli pur nel rispetto della limitazione-garanzia di cui sopra.

A partire però dal corrente anno, in seguito ad una abnorme decisione del Consiglio di Stato (12 giugno 1963, n. 499) su un ricorso singolo, l'amministrazione ha ritenuto di dover modificare la prassi adottata da anni e della quale hanno beneficiato circa 2.000 ufficiali di stato maggiore dal dopoguerra ad oggi. È stata così adottata l'interpretazione che vorrebbe riferire l'anzianità a quella creata dopo l'attribuzione dei vantaggi.

Tale interpretazione però:

infringe alla base le finalità dell'istituto dei vantaggi di carriera ed in particolare la certezza di acquisire il beneficio in quanto affida al caso la possibilità di godere dei propri diritti;

attribuisce improvvisamente valore di merito al « tempo di acquisizione » del titolo in contrasto con la legge che nulla prevede al riguardo e con il regolamento della scuola di guerra approvato con decreto ministeriale 4 luglio 1970, che prevede un ampio arco di tempo per la partecipazione al concorso; occorre ancora fare rilevare che l'autorità gerarchica può disporre il rinvio della fre-

quenza della scuola di guerra di un ufficiale già vincitore del concorso, per motivi vari;

viola palesemente il principio dell'eguaglianza autorevolmente ribadito in proposito dalla Corte costituzionale chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale del comma citato, con sentenza n. 84 del 1972.

Dalla situazione esposta che interessa i corsi 95° e 96° di recente usciti dalla scuola di guerra, quelli in atto ed ovviamente i successivi, per un totale valutabile ad almeno 2-300 ufficiali, si possono facilmente intuire gli assurdi inconvenienti che si verrebbero a creare ove il legislatore non provvedesse con urgenza a ribadire e ripristinare la *ratio* della legge. Tali inconvenienti — che danneggiano i singoli e l'istituzione — possono essere così sintetizzati:

entità dei vantaggi oggi dati a « caso » e variabili entro limiti inaccettabili (da 0 a 420);

certezza di non ottenere il numero dei vantaggi voluti dal legislatore;

disparità macroscopiche di trattamento rispetto ad ufficiali titolati nei corsi precedenti e persino rispetto a quelli beneficiari di vantaggi derivanti da corsi di livello inferiore (quali corsi AFUS, pilota, osservatore);

appiattimento di valori già accertati ed invalidamento delle posizioni acquisite nel corso della carriera precedente (accademia, scuola di applicazione, ecc.);

permanenze ancor più prolungate nei gradi di due o tre anni e quindi conseguenze dannose dal punto di vista economico morale;

consistenti « addensamenti » nei ruoli di ufficiali titolati con prevedibili ripercussioni in sede di avanzamento;

dequalificazione della scuola di guerra i cui corsi diventerebbero meno remunerativi di altri di minor prestigio.

Ma, onorevoli colleghi, il danno maggiore sembra di poterlo individuare nel grave stato di disagio morale, in cui verrebbero a trovarsi questi giovani ufficiali che, vedendo disattesi i loro diritti, nutrirebbero nei confronti della istituzione un senso di sfiducia, foriero di malessere e di risentimento.

Per quanto, infine, attiene alla portata finanziaria della legge, è da rilevare che da essa non deriverà alcun aggravio per l'erario in quanto la legislazione sull'avanzamento prevede un numero di promozioni fisse che ovviamente non verrebbero alterate dalla presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale non può, comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, oltrepassare altro ufficiale in possesso di eguale titolo ove questi fosse già di lui più anziano prima dell'acquisizione dello stesso titolo ».

### ART. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo hanno effetto, ai soli fini giuridici, dal 1° luglio 1973.